


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Rapporto sullo stato di attuazione dello schema regolamentare di Basilea

Aprile 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-439-0 (stampa)

ISBN 92-9197-439-0 (web)

## Indice

Introduzione .....	1
Ambito di riferimento .....	2
Metodologia.....	2
Tabelle .....	4
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (fine marzo 2013) .....	4
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (fine marzo 2013).....	5
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (disposizioni sul capitale) (fine marzo 2013).....	6



# Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3

## Introduzione

Il presente rapporto descrive lo stato di avanzamento raggiunto a fine marzo 2013 nell'attuazione delle disposizioni di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 da parte di ciascuna giurisdizione membro del Comitato di Basilea<sup>1</sup>. Esso aggiorna i precedenti rapporti semestrali pubblicati dal Comitato nell'ottobre 2011 e nell'aprile e ottobre 2012<sup>2</sup>.

Nel 2012 il Comitato di Basilea ha istituito il Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) con l'obiettivo di monitorare i progressi nell'adozione delle normative nazionali, verificare la conformità di queste ultime e analizzare gli effetti della loro attuazione<sup>3</sup>. Per quanto riguarda la conformità delle normative, il Comitato ha pubblicato di recente il rapporto di valutazione sulle leggi di Singapore che recepiscono le disposizioni di Basilea 3 in materia di capitale, dopo aver condotto una valutazione analoga per il Giappone e verifiche preliminari per Stati Uniti e Unione europea. I relativi rapporti sono consultabili sul sito internet della Banca dei Regolamenti Internazionali<sup>4</sup>. Attualmente sono in corso le valutazioni di Cina e Svizzera, mentre quelle di Australia, Brasile e Canada inizieranno nel 2013.

Relativamente agli effetti della regolamentazione, il Comitato ha pubblicato nel gennaio 2013 la prima analisi sulla misurazione delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio di negoziazione. Nei prossimi mesi è prevista la diffusione di un analogo rapporto sul portafoglio bancario.

Le tabelle riportate nel presente documento concernono in particolare lo stato di avanzamento nell'adozione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio da parte delle giurisdizioni membri del Comitato. In futuro, il Comitato intende estendere l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione alle altre componenti di Basilea 3, compresi l'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio), i requisiti patrimoniali per le banche di rilevanza sistemica globale e nazionale, e l'indice di leva finanziaria (leverage ratio). Per quanto riguarda l'adozione di Basilea 3 nelle giurisdizioni esterne al Comitato, sono stati pubblicati nel luglio 2012 i risultati dell'indagine condotta dall'Istituto per la stabilità finanziaria della Banca dei Regolamenti Internazionali<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> I precedenti rapporti sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs232\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs232_it.pdf).

<sup>3</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea 3*, aprile 2012, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs216\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs216_it.pdf).

<sup>4</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III regulations – Singapore*, marzo 2013, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/I2\\_sg.pdf](http://www.bis.org/bcbs/implementation/I2_sg.pdf). I rapporti di valutazione relativi a Giappone, Stati Uniti e Unione europea sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/I2.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/I2.htm).

<sup>5</sup> L'indagine è in corso di aggiornamento. Cfr. *FSI Survey – Basel II, 2.5 and III Implementation*, luglio 2012, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf](http://www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf).

## Ambito di riferimento

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 si rifà, migliorandolo, al dispositivo istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5. Le tabelle presentate in questo documento esaminano pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006<sup>6</sup>. Esso consiste di tre pilastri, il primo dedicato ai requisiti patrimoniali minimi, il secondo al processo di controllo prudenziale e il terzo alla disciplina di mercato.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione<sup>7</sup>. Il termine per la loro attuazione era il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale fissava livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali<sup>8</sup> e introduceva un nuovo schema internazionale per la regolamentazione della liquidità<sup>9</sup>. I membri del Comitato hanno stabilito di introdurre Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, in base a una tabella di marcia graduale e a una serie di disposizioni transitorie.

Nel novembre 2011 i leader del G20 riuniti al vertice di Cannes hanno sollecitato le varie giurisdizioni a rispettare l'impegno preso per una piena e coerente attuazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 entro la fine del 2011, e di Basilea 3 a partire dal 2013 ed entro il 1° gennaio 2019. In occasione del vertice di Los Cabos nel giugno 2012 essi hanno reiterato l'invito alle varie giurisdizioni a rispettare gli impegni presi. Il messaggio è stato ribadito nuovamente a Mosca nel febbraio 2013 dai Ministri finanziari e dai Governatori delle banche centrali del G20.

## Metodologia

Le informazioni contenute in questo rapporto si basano sulle risposte date dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea. Viene utilizzata la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea:

1. nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli;
2. bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del

<sup>6</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf).

<sup>7</sup> *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>8</sup> *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, giugno 2011, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

<sup>9</sup> *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, disponibile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs238.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm) (traduzione italiana di prossima pubblicazione).

- documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa;
3. emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche;
  4. legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare le informazioni sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio in ciascuna giurisdizione<sup>10</sup>.

In aggiunta alla classificazione sopra descritta sono utilizzati vari colori per indicare lo stadio dell'attuazione nelle singole giurisdizioni.

<sup>10</sup> Le tabelle sono consultabili anche sul sito internet del Comitato di Basilea ([www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs)), in una versione contenente i link alla normativa nazionale pertinente.

## Tabelle

Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (fine marzo 2013)		
Paese	Basilea 2	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	3, 4	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013. (4) Pubblicate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al rischio di credito e al secondo pilastro.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	4	
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	4	
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. Attuazione del terzo pilastro prevista non prima del 2013. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo.
Singapore	4	
Spagna	4	
Stati Uniti	4	Fase di sperimentazione (parallel run) in corso. Tutte le banche assoggettate all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione stanno segnalando trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1.
Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	
Unione europea	4	

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = adozione delle disposizioni completata; giallo = adozione delle disposizioni in corso; rosso = nessun progresso.

## Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (fine marzo 2013)

Paese	Basilea 2,5	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	1, 4	(1) <i>Revisions to the Basel II market risk framework</i> (luglio 2009): le modifiche relative ai rischi di mercato contenute in Basilea 2,5 non sono ritenute prioritarie considerata la limitatezza dell'attività in Argentina. (4) <i>Enhancements to the Basel II framework</i> (luglio 2009): le norme relative alle cartolarizzazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	1	In Indonesia le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono ancora trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resta remota. Tuttavia, dal 2005 è in vigore la normativa riguardo ai requisiti prudenziali per la cartolarizzazione di attività da parte delle banche. Nessuna banca ha adottato il metodo dei modelli interni per il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, nonostante che le relative norme siano in vigore dal 2007.
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	1	Le disposizioni del secondo pilastro sono in parte attuate. Nel 2013 si procederà alla loro completa attuazione, nonché all'applicazione dei requisiti del terzo pilastro.
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. (4) In vigore dal 1° febbraio 2013 la normativa definitiva sul metodo standardizzato rivisto per i rischi di mercato.
Singapore	4	
Spagna	4	
Stati Uniti	2, 4	(2) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito della proposta di legge relativa a Basilea 3 approvata nel giugno 2012. È intenzione delle competenti agenzie statunitensi finalizzare la legge dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. (4) Entrati in vigore il 1° gennaio 2013 i requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5.
Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	
Unione europea	4	

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = adozione delle disposizioni completata; giallo = adozione delle disposizioni in corso; rosso = nessun progresso.

## Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (disposizioni sul capitale) (fine marzo 2013)

Paese	Basilea 3	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	3, 4	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013. (4) Entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al primo e al secondo pilastro.
Australia	4	
Belgio	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Brasile	3	Pubblicata il 1° marzo 2013 la normativa definitiva, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2013.
Canada	4	Nota <sup>11</sup>
Cina	4	Nota <sup>12</sup>
Corea	2	Bozza di legge pubblicata il 27 settembre 2012. Pronta la normativa definitiva, che sarà applicata in tempi atti ad assicurare condizioni di parità concorrenziale rispetto agli altri maggiori paesi.
Francia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Germania	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Giappone	4	Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014/15.
Hong Kong SAR	4	Le norme definitive sui requisiti patrimoniali minimi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sui buffer patrimoniali. Gli obblighi di informativa entreranno in vigore il 30 giugno 2013.
India	4	
Indonesia	2	Pubblicato nel giugno 2012 a fini di consultazione con il settore un documento su Basilea 3 contenente la proposta di regolamentazione.
Italia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Lussemburgo	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Messico	4	Nota <sup>13</sup>
Paesi Bassi	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Regno Unito	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Russia	3	Pubblicate nel febbraio 2013 le norme definitive in materia di definizione del patrimonio e di adeguatezza patrimoniale. Le segnalazioni in base alla nuova regolamentazione del capitale cominceranno il 1° aprile 2013 e diverranno obbligatorie a tutti gli effetti il 1° ottobre 2013. Prevista nel 2013 la pubblicazione a fini consultivi della bozza di normativa sull'indice di leva finanziaria.

<sup>11</sup> Pubblicate il 10 dicembre 2012 le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>12</sup> A breve saranno emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).

<sup>13</sup> Non ancora emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).

Singapore	4	Nota <sup>14</sup>
Spagna	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Sudafrica	4	Emanata di recente una direttiva secondo cui il requisito patrimoniale per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA) delle esposizioni bancarie in derivati OTC denominati in ZAR e derivati OTC in altre valute negoziati esclusivamente fra controparti nazionali sarà pari a zero nel corso del 2013, ossia fino al 31 dicembre 2013 <sup>15</sup> .
Svezia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Svizzera	4	Nota <sup>16</sup>
Turchia	2	Pubblicate il 1° febbraio 2013 proposte di normativa in materia di requisiti patrimoniali. Altre proposte in materia di buffer patrimoniali seguiranno nel 2013.
Stati Uniti	2	Approvata nel giugno 2012 la proposta di modifica della regolamentazione ("notice of proposed rulemaking") formulata congiuntamente dalle agenzie competenti. È intenzione di queste ultime finalizzare le norme dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.
UE	2	Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sui testi legislativi che recepiscono Basilea 3, nonché su ulteriori misure in materia di governo societario e strutture di remunerazione. I legislatori hanno stabilito che gli atti dovrebbero entrare in vigore entro la fine del primo semestre dell'anno, così da renderne possibile l'applicazione a partire del 1° gennaio 2014.

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = adozione delle disposizioni completata; giallo = adozione delle disposizioni in corso; rosso = nessun progresso.

<sup>14</sup> Pubblicate le norme definitive sul trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti delle CCP, che entreranno in vigore il 1° luglio 2013.

<sup>15</sup> Ciò si deve al breve periodo intercorso tra la finalizzazione della regolamentazione da parte del Comitato di Basilea e la data prevista per l'attuazione, nonché all'assenza di una controparte centrale nazionale per le operazioni nazionali in derivati OTC.

<sup>16</sup> Consentita sino a fine 2018 l'applicazione parallela dell'"approccio svizzero" da parte delle banche di piccole dimensioni.